

Conferimenti di partecipazioni in società senza prelazione

La Cassazione delimita l'ambito di operatività della clausola di prelazione riferita ai trasferimenti a titolo oneroso

/ Maurizio MEOLI

In presenza di uno statuto di società di capitali in cui il principio di **libera trasferibilità** delle partecipazioni si atteggia come criterio guida, e nel quale il diritto di prelazione dei soci è espressamente escluso in caso di trasferimento tra parenti, mentre è ammesso in caso di cessione "a titolo oneroso", la clausola di prelazione non si applica all'ipotesi di **conferimento** delle quote in altra società partecipata dai medesimi soci conferenti. A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. [5507](#), depositata ieri.

Nella specie, come evidenziato in premessa, ci si trovava al cospetto di uno statuto di srl in cui il principio di libera trasferibilità delle quote presentava rilevanza centrale. Contestualmente, peraltro, il diritto di prelazione dei soci era espressamente escluso in caso di trasferimento interparentale, mentre era ammesso in caso di cessione a titolo oneroso della partecipazione; tale condizione (l'onerosità) risultava chiaramente desumibile dagli specifici riferimenti che la clausola conteneva alle nozioni di "**prezzo**" e di "**trasferimento**".

In tale situazione, la Suprema Corte reputa corretta la soluzione adottata dai giudici di merito di escludere la violazione della clausola di prelazione nell'ipotesi di conferimento, da parte di taluni soci, delle proprie quote nella srl in altra società partecipata dai medesimi soci conferenti.

La conclusione è reputata "**convincente**" perché la *denuntiatio* cui il socio alienante era tenuto per statuto – verso la società, al fine di consentirle di avvisare gli altri soci circa la sussistenza, da parte di taluni, dell'intenzione di cedere la propria quota di partecipazione – si atteggiava effettivamente quale congegno funzionante solo in caso di "**sostituzione soggettiva**", evitabile da parte degli altri soci mediante una controprestazione **identica** a quella indicata dal socio uscente (cedente la quota), ovvero corrispondendo il **prezzo**.

Di contro, il conferimento delle quote da parte di taluni soci in una società dai medesimi partecipata – che in tal modo assumeva la qualità di socia della srl in sostituzione dei conferenti che in tal modo ne liberavano il capitale – non mostra né direttamente di atteggiarsi a violazione del citato limite alla **circolazione** delle quote (non ricorrendo l'identico elemento dello scambio), né di integrare un'ipotesi di **alienazione onerosa**; piuttosto, fa emergere un meccanismo negoziale riorganizzativo delle partecipazioni stesse.

D'altra parte, sottolinea la sentenza in commento, tale differenza trova conferma anche nei regimi di prelazione a fonte legale, dimostrandone la compatibilità

razionale con la clausola in questione.

Infatti: il conferimento di un **fondo rustico** in una società di capitali non implica prelazione e riscatto in favore dell'affittuario, in quanto, configurando un trasferimento privo di controprestazione in denaro e correlato all'acquisto della qualità di socio sulla base di un negozio *intuitu personae*, non è assimilabile ai contratti di scambio di cui all'art. 8 della L. 590/1965 (*cf.* Cass. n. [7039/1992](#)); il conferimento del fondo rustico in società di capitali non implica i diritti di prelazione e riscatto in favore del **coltivatore diretto**, atteso che l'art. 8 comma 2 della L. 590/1965, sull'esclusione dei diritti medesimi in caso di permuta, va riferito ad ogni ipotesi in cui l'immobile sia trasferito dietro un corrispettivo costituito non da denaro, ma da altro bene determinato e infungibile (Cass. n. [26044/2005](#)); il conferimento nel capitale di una società, per effetto della sottoscrizione di aumento del capitale, della proprietà di un immobile oggetto di dismissione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici, dietro la cessione di una partecipazione azionaria in favore del conferente, non è riconducibile alla fattispecie di vendita, quale tipo contrattuale propriamente legittimante la configurazione del diritto di prelazione a vantaggio del titolare del contratto di locazione del medesimo immobile, alla luce della chiara previsione dell'art. 3 comma 109 della L. 662/1996 (Cass. n. [710/2014](#)); il conferimento nel capitale sociale della proprietà di un immobile **già concesso in locazione** non fa sorgere in capo al conduttore i diritti di prelazione e di riscatto previsti dagli artt. 38 e 39 della L. 392/1978, poiché il conferimento non equivale ad un "trasferimento a titolo oneroso" ai sensi del primo comma dell'art. 38 della legge citata (Cass. n. [12230/2012](#)).

Né, in senso contrario, vale la **prelazione** sui **beni culturali** di cui all'art. 60 del DLgs. 42/2004.

Ciò non solo per la peculiare dimensione pubblicistica che governa la facoltà di acquisto in capo allo Stato e agli enti pubblici, ma proprio per l'espressa indicazione anche del meccanismo determinativo della prestazione dovuta dal prelazionario nei confronti del conferitario il bene in una società, in luogo della prestazione infungibile del conferente.

Si tratta, dunque, di una norma di **stretta interpretazione** che non fa altro che porre in risalto il fatto che, nella prelazione convenzionale societaria del caso di specie, non venne previsto nessun congegno di funzionamento per il conferimento delle quote in una società.